

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 16	Sezione: IV
------------	------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	X C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: sì, da liquidarsi in separata sede.				
Altro: pena sospesa				
Quantum: anni uno e mesi sei di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale Teramo sezione distaccata di Giulianova in data 18 gennaio 2012, previa concessione delle attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art.589, comma 2 c.p., condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento del danno patito dalle parti civili, da liquidarsi in separata sede.				
2° Grado: Corte di Appello di L'Aquila conferma primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Apprendista, cadeva dalla apertura esistente sul tetto, adibita a lucernaio, precipitando per oltre due metri e riportando lesioni gravissime che, secondo i giudici di merito, ne avevano cagionato il decesso sei giorni più tardi.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Il compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di verificare che le misure previste nel piano di sicurezza di coordinamento siano adottate dalle ditte esecutrici. Deve essere rimarcata la non coincidenza degli statuti rispettivamente del committente e del datore di lavoro-committente, fermo restando che le due figure possono in concreto cumularsi; ciò alla luce della considerazione che la nomina di un coordinatore per l'esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione. E' sufficiente porre mente alla previsione dell'art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall'articolo 93, co. 2 d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione. Alla lettera a) dell'art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni
--

loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente é tenuto a svolgere un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Come d'altra parte ripetutamente rammentato anche da questa Corte. Quello di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l'esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l'area di rischio governata dal committente è per l'appunto definita in passato dall'art.6 citato ed oggi dall'art.93, co.2, d.lgs. n.81/2008.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi €.4.000,00 oltre accessori come per legge.	

Note

Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che nel PSC erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute i lavoratori stante la presenza di apertura nell'edificio in costruzione.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.